

Allegato A)

Oggetto: Art.11 comma 2 bis del" Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)", emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres. e ss.mm.ii." – **Attivazione procedura di selezione di aspiranti docenti per l'attività di insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie. - Indicazioni operative**

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. Le presenti indicazioni operative riguardano l'utilizzo di aspiranti docenti che abbiamo presentato istanza di messa a disposizione (MAD) per soddisfare il fabbisogno di ore di insegnamento della lingua friulana con riferimento alle scuole dell'infanzia e primarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 bis, del "Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)", emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres. e ss.mm.ii., di seguito Regolamento.

Art. 2 (Attivazione della procedura)

1. La procedura di individuazione di aspiranti docenti è attivata solo in caso di comprovata impossibilità di soddisfare il fabbisogno di docenti attraverso l'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana (di seguito Elenco).
2. L'impossibilità di soddisfare il fabbisogno con docenti iscritti nell'Elenco è verificata e attestata dal Dirigente scolastico.
3. L'individuazione degli aspiranti docenti avviene secondo i tempi definiti dalle singole istituzioni scolastiche, in relazione alle proprie esigenze.

Art. 3 (Requisiti degli aspiranti docenti)

1. Gli aspiranti docenti devono:
 - non essere in quiescenza;
 - possedere uno o più dei titoli individuati come necessari ad attestare il possesso delle competenze nella lingua friulana e riportati nell'Avviso emanato annualmente per l'iscrizione nell'Elenco. Si fa riferimento all'Avviso emanato per l'anno in corso al momento di individuazione degli aspiranti docenti.

Art. 4 (Costo docenza)

1. Il costo della docenza ammissibile a finanziamento viene determinato secondo quanto previsto dall'articolo 7 (*Sostegno finanziario alle scuole*) del Regolamento.

Art. 5 (Rendicontazione della spesa)

1. In sede di rendicontazione della spesa per l'attività di insegnamento della lingua friulana, l'Istituzione scolastica:
 - a) deve comunicare al Servizio competente in materia di istruzione i nominativi dei docenti individuati a seguito di istanza di MAD, con l'indicazione dei titoli di cui all'art. 3 posseduti;
 - b) attestare il rispetto delle normative di settore previste per l'individuazione di aspiranti docenti;
 - c) attestare il rispetto delle condizioni previste al comma 2 dell'art. 2.

Art. 5 (Verifiche a campione)

1. Il Servizio competente in materia di istruzione si riserva di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni rese in relazione al rispetto dei requisiti di selezione adottati e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.